

proposta di legge n. 100

a iniziativa del Consigliere Busilacchi

presentata in data 23 maggio 2011

INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI

Signori Consiglieri,

la presente proposta intende promuovere opportunità di vita autonoma e integrazione sociale delle persone con disabilità sensoriale, fornendo alle stesse tutti i sostegni volti a superare i disagi derivanti dai deficit uditivi e visivi da cui sono affette.

In particolare la proposta individua i servizi sanitari da erogarsi in favore dei disabili sensoriali prevedendo che siano assicurati, screening audiometrici ai neonati, assistenza protesica, controlli medici anche nelle scuole e tutte le altre prestazioni sanitarie essenziali volti a favorire la piena integrazione dei soggetti sordi o non vedenti.

Viene, poi, garantita al disabile sensoriale un'assistenza scolastica a partire dalla scuola materna e sino al completamento del ciclo di studi, individuando standard minimi di servizi da assicurare su tutto il territorio regionale.

Una particolare attenzione è dedicata dalla proposta di legge all'inserimento e all'integrazione sociale dei soggetti affetti da handicap uditivo o visivo, prevedendo livelli essenziali di assistenza quali l'adattamento di strumentazioni verbali e visive nell'informazione e nella programmazione televisiva, la previsione di sistemi di sicurezza negli edifici pubblici con particolare riferimento ai segnali luminosi, la presenza nelle strutture sanitarie di soggetti capaci di interagire con i disabili sensoriali.

A fine di rimuovere le barriere di comunicazione la proposta prevede, inoltre, la presenza di interpreti o di personale specializzato in grado di conoscere la lingua dei segni negli uffici per la relazione con il pubblico regionale e degli enti dipendenti nonchè la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento di interpreti di lingua dei segni, di assistenti alla comunicazione o mediatori linguistici.

Tra le previsioni più significative della proposta è l'attenzione al superamento delle problematiche connesse all'occupazione dei non udenti e non vedenti. A tal fine si prevede la costituzione di un gruppo di lavoro inter istituzionale volto ad individuare nuovi corsi di formazione professionale per l'accesso a qualifiche più richieste nel mercato del lavoro.

Le azioni che il presente intervento legislativo intende introdurre sono ad ampio spettro e a valenza intersettoriale. Le stesse, pertanto, dovranno esser attuate attraverso i diversi atti di pianificazione settoriale e generale in materia sanitaria e sociale o relativi alle politiche attive del lavoro, alla cultura, allo sport, all'integrazione delle persone diversamente abili.

Al fine di valutare l'efficacia degli interventi introdotti dal presente atto è stata inserita una clausola valutativa con cui si impegna la Giunta regionale a relazionare all'Assemblea legislativa sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge.

Gli esiti della relazione saranno resi pubblici a cura dell'Assemblea legislativa regionale; sugli stessi si aprirà un'ampia consultazione con tutte le associazioni e gli organismi rappresentativi dei disabili, anche al fine di fornire indirizzi attuativi alla Giunta regionale e alle province volti a migliorare l'efficacia della legge.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione garantisce il pieno rispetto della dignità e la tutela dei diritti dei disabili sensoriali, promuovendo la loro integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società, nonché favorendo la massima accessibilità ai servizi e alle tecnologie in tutte le diverse fasi della vita.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per disabili sensoriali si intendono:

- a) i soggetti non vedenti o ipovedenti;
- b) i soggetti non udenti o ipoacusici.

Art. 3
(Servizi di prevenzione, assistenza e riabilitazione a favore dei disabili sensoriali)

1. Le Aziende sanitarie, secondo le modalità previste dalla pianificazione sanitaria vigente, assicurano:

- a) la consulenza genetica e la diagnosi prenatale precoce per prevenire le malattie genetiche, causa di disabilità sensoriali;
- b) l'informazione ai genitori dei neonati affetti da disabilità sensoriali sugli impedimenti causati dalle varie forme della disabilità stessa e sulla necessità di attivare interventi educativi precoci al fine di ridurre al minimo i deficit ad essa conseguenti;
- c) lo screening audiometrico dei neonati, con particolare attenzione alle coppie a rischio;
- d) l'erogazione dell'assistenza protesica, anche otochirurgica, per l'eventuale impianto cocleare;
- e) la costituzione in ogni Area vasta di un'equipe specializzata UMEE come indicata all'articolo 10 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità) integrata :
 - per i soggetti affetti da ipoacusia o non udenti da un oftalmologo e da un ortottista;
 - per i soggetti non vedenti o ipovedenti da un esperto nell'utilizzo degli ausili tiflodidattici e un esperto nell'addestramento all'autonomia e alla mobilità, designati dall'UICI;
- f) l'adozione di protocolli volti a determinare la cadenza dei controlli dei minori affetti da disabilità sensoriale, da effettuare anche presso le scuole.

2. La Regione assicura, inoltre, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8:

- a) ai minori non vedenti o ipovedenti l'attività di riabilitazione visiva, orientamento e mobilità; l'apprendimento del codice braille; l'addestramento all'utilizzo di display braille, all'uso di ausili tecnici e di altre facilitazioni per la lettura e scrittura;
- b) ai minori non udenti o ipoacusici gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce e l'apprendimento della lingua dei segni.

Art. 4

(Inserimento scolastico)

1. L'assistenza scolastica è garantita ai disabili sensoriali a partire dall'accesso alla scuola materna fino al completamento del ciclo degli studi e dell'eventuale formazione professionale. Le Province, in particolare, garantiscono agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado tutti gli interventi necessari al conseguimento della loro piena integrazione scolastica per quanto attiene ai materiali, agli strumenti ed alle tecnologie per la fruizione degli insegnamenti. Le Province garantiscono, inoltre, l'assistenza didattica domiciliare.

2. L'assistenza universitaria agli studenti disabili sensoriali, fatte salve le competenze attribuite agli organismi universitari dalle leggi statali vigenti, è garantita dalle Province in particolare per quanto riguarda gli ausili didattici, l'acquisizione dei testi per i disabili visivi e la strumentazione necessaria al superamento delle barriere di comunicazione dei soggetti disabili sensoriali.

3. La Regione, con il regolamento di cui all'articolo 8, fissa standard minimi cui gli interventi delle Province dovranno attenersi, assicurando:

- a) che l'assistenza scolastica sia erogata direttamente o attraverso contributi alle famiglie;
- b) che l'assistenza scolastica sia erogata ai disabili sensoriali indipendentemente dall'età e dal reddito personale o del nucleo familiare;
- c) che l'assistenza scolastica sia erogata ai soggetti non vedenti o ipovedenti secondo criteri stabiliti dalla legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici) prevedendo che i materiali didattici e gli strumenti non compresi nel Nomenclatore Tariffario Nazionale possono essere assegnati sentite le locali Sezioni Provinciali dell'U.I.C. o dell'E.N.S.;

- d) che ai non vedenti assoluti o con un residuo visivo pari ad 1/10 sia garantito il diritto a fruire di un assistente domiciliare per l'esecuzione dei compiti scolastici;
- e) che l'orario minimo dell'assistenza scolastica e domiciliare sia almeno pari a 40 ore settimanali e sia fornito da personale in possesso di idonea qualifica;
- f) che sia fornito il materiale didattico, i software, la trascrizione di libri di testo in Braille o a caratteri ingranditi e gli strumenti tecnici non inclusi nel Nomenclatore Tariffario Nazionale in misura adeguata alle effettive necessità didattiche;
- g) che gli strumenti informatici siano sostituiti quando risultino obsoleti o malfunzionanti;
- h) che ai non udenti indicati alla legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti) o che fruiscono dell'assegno di assistenza ai sordomuti, nonché agli affetti da ipoacusia con difficoltà di comunicazione verbale, sia garantito il diritto di fruire di un assistente domiciliare alla comunicazione adeguatamente formato.

Art. 5

(Inserimento sociale)

1. L'inserimento e l'integrazione dei disabili sensoriali si realizza mediante:

- a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria anche a domicilio, nonché di aiuto domestico;
- b) servizi ai disabili sensoriali, in temporanea o permanente limitazione di autonomia, nei contesti ospedalieri o in altre strutture protette o di recupero riabilitativo;
- c) adattamento di strumentazioni verbali e visive nell'informazione e nella programmazione, anche delle emittenti libere, con particolare riferimento alla trasmissione di telegiornali con la lingua dei segni (LIS) e sottotitolazioni;
- d) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
- e) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico gratuito e privato;
- f) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione;
- g) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività

- educativa in continuità e coerenza con l'azione della scuola;
- h) previsioni di sistemi di sicurezza negli edifici pubblici, in particolare di allarmi luminosi;
 - i) presenza nelle strutture ospedaliere e nei centri poliambulatoriali di soggetti capaci di interagire con gli utenti affetti da disabilità sensoriali tramite la labiolettura e la lingua dei segni;
 - j) iniziative tese a garantire che le sedute pubbliche degli organi degli enti locali e della Regione, siano accessibili ai soggetti affetti da disabilità sensoriali;
 - k) diffusione della Lingua dei Segni come strumento e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione;

2. La Regione realizza, inoltre, il superamento delle barriere comunicative attraverso l'erogazione di contributi per la realizzazione di sistemi di comunicazione che utilizzino telefoni per sordomuti (DTS), posta elettronica, short message superfluous (sms) ed altri dispositivi elettronici.

Art. 6

(Interprete, assistente alla comunicazione ed operatore tecnico della comunicazione)

1. Negli uffici per le relazioni con il pubblico istituiti presso la Regione e gli Enti da essa dipendenti è garantita, a richiesta, la presenza di interpreti o di personale specializzato in grado di conoscere la lingua dei segni.

2. Nel rispetto della normativa statale vigente, la Regione sostiene secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8, corsi per la formazione e l'aggiornamento di interpreti di lingua dei segni, di Assistenti di comunicazione o di mediatori linguistici per disabili sensoriali.

3. Le Province tengono un registro degli operatori indicati al comma 2 .

Art. 7

(Formazione professionale)

1. La Regione assicura la formazione professionale di disabili sensoriali favorendo l'accesso degli stessi a tutte le qualifiche maggiormente richieste dal mercato del lavoro, individuate secondo modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 8.

2. La Regione contribuisce, secondo le modalità indicate da regolamento di cui all'articolo 8, alle spese sostenute dalle famiglie dei disabili sensoriali per la loro partecipazione a corsi di formazione professionale.

Art. 8*(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione della stessa. Il regolamento in particolare determina:

- a) gli standard minimi di assistenza scolastica erogabile nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 4, comma 3;
- b) gli standard minimi degli interventi relativi all'inserimento sociale dei disabili sensoriali indicati all'articolo 5;
- c) le specifiche modalità di individuazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 7, comma 1, mediante l'istituzione di gruppo di lavoro composto da rappresentanti della formazione regionale, dei centri locali per la formazione e delle agenzie formative accreditate, delle Università delle Marche, delle categorie produttive, dei Sindacati e dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e dell'Ente Nazionale Sordi;
- d) le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi alle famiglie di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 9*(Attuazione degli interventi)*

1. I piani ed i programmi previsti dalla normativa vigente in materia sanitaria e sociale o concernenti le politiche attive del lavoro, il diritto allo studio universitario, l'istruzione, la cultura, lo sport, l'integrazione delle persone diversamente abili di cui all'articolo 26 della legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità) individuano, per quanto di competenza, gli interventi attuativi della presente legge, assicurando il rispetto degli standard minimi di servizi determinati dal regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 10*(Clausola valutativa)*

1. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa regionale una relazione sintetica sullo stato di attuazione e sugli effetti degli interventi previsti dalla legge stessa che contenga almeno i seguenti dati ed informazioni:

- a) numero e tipologia dei corsi professionali attivati;

- b) trend dell'occupazione dei disabili sensoriali;
- c) numero dei disabili sensoriali diplomati o laureati e la tendenza del fenomeno.

2. La Commissione assembleare competente, sulla base della relazione di cui al comma 1, ed effettuate le consultazioni con i soggetti interessati, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre all'Assemblea legislativa contenente gli indirizzi di attuazione della legge relativi agli anni successivi.

3. L'Assemblea legislativa cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.

Art. 11

((Abrogazioni))

1. E' abrogata la legge regionale 23 febbraio 2000 n.11 (Interventi in favore dei soggetti non udenti).